

MC SYSTEM STUDIO

OGGETTO	COVID-19 – ATTIVITÀ SOSPESE E CONSENTITE DAL DPCM 22/03/2020
RIFERIMENTI	DPCM 22/03/2020 IN G.U. N. 76 DEL 22/03/2020; DPCM 11/03/2020
CIRCOLARE DEL	23/03/2020

Sintesi: il Governo ha dettato ulteriori misure di pubblica sicurezza per contenere l'emergenza epidemiologica, restringendo ulteriormente le attività soggette ad obbligo sospensione dal 23/03/2020 al 3/04/2020.

In particolare:

- è disposta la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali, ad eccezione di quelle considerate indispensabili, espressamente elencate nel provvedimento
- non sono sospese le attività professionali per le quali è richiesto il rispetto di alcune prescrizioni già previste dal precedente DPCM 11/03/2020

Proseguono le attività commerciali considerate indispensabili, (nei cui confronti si applicano le disposizioni del citato DPCM 11/03/2020 unitamente a quelle previste dal Ministro della salute), tra cui:

- le attività della filiera delle imprese la cui attività non è sospesa
- i servizi di pubblica utilità e di servizi essenziali
- l'attività di produzione/commercializzazione di farmaci e prodotti agricoli
- nonché gli impianti a ciclo continuo che subirebbero un danno irreparabile

Sono vietati gli spostamenti tra Comuni diversi se non per esigenze di lavoro urgenti o esigenze di salute.

DPCM 22/03/2020 – LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il **DPCM 22/03/2020** ha emanato ulteriori disposizioni dirette a contenere la diffusione del Covid-19. In particolare, ha **disposto l'applicazione sull'intero territorio nazionale:**

- della **sospensione di tutte le attività produttive, industriali e commerciali dal 23/03/2020**
- fatta **eccezione** per quelle **indicate nella Tabella** che segue (l'elenco potrà essere oggetto di modifiche con apposito DM), considerata la loro rilevanza sul piano sociale
- ed osservando, comunque, le ulteriori disposizioni previste dal DPCM stesso:

ATECO	ELENCO ATTIVITA' AMMESSE
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camicie, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità

28.3	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, incl. trattori
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (da 58 a 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00	Attività dei call center
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale

94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Considerata la “potestà legislativa” in materia, il DPCM dovrebbe prevalere sulle ordinanze delle Regioni (Lombardia e Piemonte) emanate il 21 marzo (che prevedevano la chiusura delle attività professionali).



ATTENZIONE: la sospensione obbligatoria

- non si estende all'**attività produttiva organizzata in modalità “a distanza” o “lavoro agile”**
- si deve ritenere **estesa alle attività in precedenza** (all. 1 DPCM 11/03/2020, che si va considerato abrogato e sostituito dalla presente tabella; numerose attività al dettaglio dovranno cessare).

ATTIVITÀ CONSENTITE E DISPOSIZIONI APPLICABILI	
PROFESSIONALI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ come anticipato, non è prevista la sospensione ▪ si applicano le disposizioni previste dal punto 7), art. 1, DPCM 11/03/2020 che dispone quanto segue: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>In merito alle attività produttive e professionali viene raccomandato (non imposto):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l’attuazione del massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di <u>lavoro agile</u> per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o <u>in modalità a distanza</u>; ✓ l’<u>incentivo alle ferie e congedi</u> retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; ✓ la <u>sospensione dell’attività dei reparti aziendali non indispensabili</u> alla produzione; ✓ l’<u>assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio</u> e adozione di strumenti di protezione individuale (quest’ultima è prevista qualora non risulti possibile rispettare la <u>distanza di 1 metro</u> quale principale misura di contenimento); ✓ l’incentivazione di operazioni di <u>sanificazione dei luoghi di lavoro</u>, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. </div>
COMMERCIALI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per le attività che possono proseguire resta ferma l’applicazione de: <ul style="list-style-type: none"> ✓ DPCM 11/03/2020 di cui sopra ✓ ordinanza del 20/03/2020 del Ministro della salute



PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: resta fermo quanto disposto dall’art. 87 D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), recante misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali.

La sospensione resta ferma:

- ✓ per il servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti/luoghi di cultura ex art. 101 del D.lgs. 42/2004
- ✓ nonché dei servizi che riguardano l’istruzione qualora gli stessi non vengano erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti consentiti.

ATTIVITÀ NON VIETATE E ADEMPIMENTI

Alla sospensione generalizzata di cui sopra (art. 1 co. 1 lett. a) del DPCM), **si applicano** comunque (cioè per le imprese non incluse nella tabella) le **seguenti deroghe** (lett. da d) ad h) del medesimo art. 1):

lett. d):

- attività **funzionali** ad assicurare la continuità delle **filiere delle attività della precedente tabella**
- nonché dei **servizi di pubblica utilità**, nonché **servizi essenziali ex L. 146/1990** previa **comunicazione al Prefetto** della provincia di ubicazione dell’attività produttiva



Comunicazione: la prosecuzione dell'attività va comunicata al Prefetto il quale potrà sospendere dette attività ove ritenga non sussistenti le relative condizioni; in assenza della sospensione è consentito l'esercizio dell'attività in base alla comunicazione allo stesso resa (principio del "silenzio assenso").

lett. f): attività

- di **produzione, trasporto, commercializzazione** e consegna:
 - ✓ di **farmaci**, tecnologia sanitaria e **dispositivi medico-chirurgici**
 - ✓ nonché di **prodotti agricoli e alimentari**
- e ogni attività **"funzionale a fronteggiare l'emergenza sanitaria"**

lett. g): **attività degli impianti a ciclo produttivo continuo** (sempre previa comunicazione al Prefetto della provincia di ubicazione dell'attività produttiva), la cui interruzione comporti un **grave pregiudizio all'impianto** stesso o un pericolo di incidenti.



Comunicazione: anche per queste ultime attività:

- ✓ **in generale:** è consentita la loro sospensione dal Prefetto qualora lo stesso ritenga non sussistenti le relative condizioni (si applica il "silenzio assenso")
- ✓ **in deroga:** la comunicazione al Prefetto non riguarda le attività di "servizio pubblico essenziale".

lett. h): attività **dell'industria dell'aerospazio e della difesa** e altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia di ubicazione delle attività produttive.



Adempimenti del Prefetto: è tenuto ad informare il Presidente della Regione/Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, dello sviluppo economico, del lavoro e le forze di polizia, con riguardo alle comunicazioni ricevute e provvedimenti adottati.

CONSIDERAZIONI

Come già verificatosi in occasione del precedente DPCM 11/03/2020, il legislatore si limita ad individuare delle "attività" ammesse, escludendo tutte quelle non espressamente indicate (nell'attuale tabella vengono associati anche i codici Ateco corrispondenti).

Non facendo riferimento ad alcun attività "prevalente" o meno, in assenza di chiarimenti ufficiali si deve ritenere che in presenza di:

- ✓ **attività prevalente non ammessa**, si potrà proseguire con le eventuali attività non prevalenti ammesse (in assenza di queste ci sarà la sospensione totale dell'attività)
- ✓ **attività prevalente ammessa:** non permette di proseguire nello svolgimento di eventuali attività secondarie non ammesse.

ULTERIORI ADEMPIMENTI

Le **imprese le cui attività sono consentite** sono tenute a rispettare i contenuti del [protocollo tra le parti sociali per tutelare la salute dei lavoratori](#) (sottoscritto il 14/03/2020 fra Governo e parti sociali).

ULTIMAZIONE LAVORI: le imprese le cui attività sono sospese:

- devono **completare** le attività necessarie alla sospensione **entro il 25/03/2020**
- inclusa la spedizione della merce in giacenza.

DIVIETO AGLI SPOSTAMENTI

Non è consentito alle **persone fisiche** il **trasferimento o spostamento**:

- con **mezzi di trasporto, pubblici o privati**,
- in un **comune diverso da quello attuale**

salvo che

- ✓ per **comprovate esigenze lavorative**, di assoluta **urgenza**
- ✓ o per **motivi di salute**.




Nota: per effetto delle ulteriori restrizioni agli spostamenti/trasferimenti, viene vietato il rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza (a tale fine, viene soppresso quanto disposto dall'art. 1 del DPCM 8/03/2020 che, appunto, consentiva il rientro).

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

Le **disposizioni** previste dal decreto in esame (estese anche alle Regioni/Province a statuto autonomo)

→ **decorrono dal 23/03/2020 e sono efficaci fino al 3/04/2020**

→ **trovano applicazione** unitamente al **DPCM 11/03/2020** ed all'Ordinanza Min. della Salute del 20/03/2020 i cui **termini di efficacia** sono **prorogati** al medesimo termine del **3/04/2020**.



Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

MC SYSTEM STUDIO

Rag. Lara Caselli
Rag. Roberto Galeotti